

I838 - RESTRIZIONI NELL'ACQUISTO DEGLI ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI

Allegato 1 al provvedimento n. 28571

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER
DELLA LEGGE N. 287/90**

Versione definitiva della proposta di impegni presentata da COBAT, Fiamm Energy Technology S.p.A., SIAPRA S.p.A., Clarios Italia S.r.l., Eco-bat S.r.l., Piomboleghe S.r.l., e Piombifera Italiana S.p.A. (di seguito, le "Parti" o i "Consortiati")

I. Numero del Procedimento

1838 – *Restrizioni nell'acquisto degli accumulatori al piombo esausti* (di seguito, il "Procedimento").

II. Parti del Procedimento

- COBAT ("COBAT" o il "Consortio");
- COBAT RIPA;
- Fiamm Energy Technology S.p.A. ("Fiamm" o "FET");
- Società Italiana Accumulatori Produzione Ricerca Avezzano – SIAPRA S.p.A.;
- Clarios Italia S.r.l. ("Clarios");
- Eco-bat S.r.l. ("Eco-bat");
- Piomboleghe S.r.l. ("Piomboleghe");
- Piombifera Italiana S.p.A. ("Piombifera");
- E.S.I. Ecological Scrap Industry S.p.A. ("E.S.I.");
- OMISSIS

III. Fattispecie contestata

Con Provvedimento n. 28015 del 13 dicembre 2019 ("Provvedimento di Avvio") – e a seguito della segnalazione d'OMISSIS del 22 luglio 2019 - codesta Autorità ha avviato un'istruttoria avente ad oggetto possibili violazioni dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea asseritamente poste in essere da COBAT, COBAT RIPA, Fiamm, Clarios, Eco-bat, Piomboleghe, Piombifera ed E.S.I.

In particolare, sulla base delle proprie valutazioni preliminari l'Autorità afferma che:

"25. Dalle informazioni in atti sembra emergere che riciclatori aderenti al sistema COBAT, nonché i produttori integrati Fiamm e Clarios abbiano definito, congiuntamente e progressivamente al ribasso, i prezzi di acquisto delle batterie esauste raccolte dal

sistema COBAT e dagli altri sistemi nazionali, coordinandosi anche con riferimento alle quantità di rifiuti da essi acquistate [...].

26. [...] Eco-Bat, Piomboghe, Piombifera, ESI, Fiamm e Clarios sembrano aver posto in essere un'intesa, che appare tutt'ora in corso, tesa a coordinare il proprio comportamento di acquisto degli accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti quantomeno dal 1° giugno 2018, e dunque quantomeno in seno alla nuova struttura del sistema COBAT, articolata nei due consorzi COBAT RIPA e COBAT, i quali appaiono altresì aver partecipato alle condotte contestate.

27 OMISSIS sembra in primo luogo emergere che i citati riciclatori abbiano influenzato, in seno agli organi consortili di COBAT RIPA/COBAT, il processo di definizione del prezzo da porre a base delle aste periodiche indette dal sistema COBAT (mettendosi OMISSIS

decidendo di abbassare progressivamente tale valore di riferimento per calmierare il mercato OMISSIS

. Detta condotta rappresenta una decisione di associazione di imprese di COBAT RIPA/COBAT, definita dai riciclatori nell'ambito dei Consigli di amministrazione e Comitati esecutivi di COBAT RIPA/COBAT anche con il necessario contributo di almeno uno tra i produttori integrati Fiamm e Clarios OMISSIS

, ed appare al contempo espressione di un'intesa tra i principali player del mercato tesa ad abbassare il valore della risorsa acquistata per gli operatori a monte nella filiera.

28. Nel contesto delle gare riservate ai riciclatori, OMISSIS, i riciclatori COBAT sembrano poi essersi suddivisi i diversi lotti di gara, OMISSIS

. L'efficacia del coordinamento appare garantita dal fatto che alle gare possono partecipare solo i riciclatori COBAT, ad esclusione dunque dei riciclatori nazionali non consorziati in COBAT e dei riciclatori esteri.

29. Dalle informazioni in atti sembra inoltre che le condizioni di acquisto definite all'interno del sistema COBAT rappresentino il benchmark di riferimento per l'acquisto sull'intero mercato e dunque anche per l'acquisto, da parte dei citati riciclatori e produttori integrati

COBAT, di accumulatori esausti presso i sistemi di raccolta concorrenti del COBAT [...].”
(Provvedimento di Avvio, §§ 25 - 29).

Con il Provvedimento n. 28245 del 20 maggio 2020 (“**Provvedimento di Estensione**”), l'AGCM ha esteso oggettivamente e soggettivamente il Procedimento. Nel Provvedimento di Estensione, l'Autorità afferma che:

“[...] dalla documentazione in atti, sembra emergere che le parti del procedimento, per il tramite o in seno a COBAT e, fino al 31 dicembre 2019, a COBAT RIPA, nonché al precedente consorzio Cobat –Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, abbiano, nelle loro politiche commerciali di raccolta delle batterie esauste, acquisito e utilizzato a scopo escludente informazioni riservate sui punti di approvvigionamento dei raccoglitori (i detentori del rifiuto) e applicato prezzi di acquisto delle suddette batterie differenziati a seconda dell'origine del rifiuto, al fine di ridurre la base di raccolta dei sistemi concorrenti;

[...] dalla medesima documentazione in atti, sembra emergere che, in seno agli organi consortili di COBAT e, fino al 31 dicembre 2019, di COBAT RIPA, e in precedenza del consorzio Cobat –Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, le parti del procedimento abbiano condiviso informazioni commercialmente sensibili, nonché abbiano concordato di non acquistare accumulatori al piombo per veicoli e industriali esausti da sistemi di raccolta concorrenti, salvo diverse pattuizioni definite in seno al sistema consortile, e inoltre che i produttori/importatori di categoria A1 di COBAT e, fino al 31 dicembre 2019, di COBAT RIPA, e prima ancora del precedente consorzio Cobat –Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, fossero tenuti a far lavorare gli accumulatori esausti ad essi assegnati esclusivamente dai riciclatori di categoria A1 dei medesimi consorzi;

[...] le informazioni in atti sembrano dar conto di condotte aventi ad oggetto l'alterazione delle dinamiche di concorrenza tra i produttori/importatori di categoria A1 e gli altri produttori/importatori dei citati consorzi, consistenti nella fissazione di contributi ambientali in una filiera già di per sé remunerativa che, oltre ad interessare, fino al 31 dicembre 2019, anche la categoria dei riciclatori A1, sono risultati differenziati per le diverse categorie di produttori/importatori, a possibile vantaggio dei soli produttori/importatori di categoria A1;

[...] dalla documentazione in atti, sembra emergere che la presenza dei riciclatori A1 in COBAT e in COBAT RIPA, nonché in precedenza nel consorzio Cobat –Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, abbia alterato le dinamiche di concorrenza tra sistemi di raccolta, cui aderiscono i produttori/importatori che immettono accumulatori al piombo per veicoli e industriali sul mercato nazionale”.

Con il Provvedimento di Estensione, l'Autorità ha inoltre deliberato di estendere soggettivamente il Procedimento nei confronti di SIAPRA S.p.A.

IV. Mercati interessati

Il mercato nel quale sarebbero state poste in essere le condotte oggetto del Procedimento è quello dell'acquisto degli accumulatori al piombo per veicoli ed industriali esausti in Italia (Provvedimento di Avvio, §§21-22).

V. Descrizione degli impegni proposti

Gli impegni presentati ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90 (gli "Impegni") hanno natura strutturale e comportamentale e sono volti a modificare la compagine, le procedure e regole di operatività del COBAT, in modo da rimuovere tutti i profili di potenziale criticità rilevati nel Provvedimento di Avvio e nel Provvedimento di Estensione.

La proposizione degli Impegni non deve essere interpretata come un riconoscimento della fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata nel Provvedimento di Avvio e nel Provvedimento di Estensione, che le Parti contestano integralmente.

Sempre in via preliminare, è utile ricordare che gli Impegni di seguito formulati si inseriscono all'interno del più ampio riassetto del sistema consortile, già intrapreso¹, che ha comportato tra l'altro una modifica dello Statuto di COBAT RIPA volta ad allineare il sistema organizzativo di tale consorzio al modello ormai prevalente fra i consorzi di filiera e di assicurarne la piena rispondenza al principio della responsabilità estesa di produttori e importatori. COBAT e COBAT RIPA hanno già avuto occasione di illustrare tale riassetto del sistema consortile in occasione dell'audizione infraprocedimentale del 22 luglio 2020.

La modifica dello Statuto di COBAT RIPA ha determinato una significativa riduzione del numero di quote di partecipazione assegnate agli *smelter* (e, conseguentemente, del loro numero di voti all'interno degli organi consortili)² e ha posto il contributo di finanziamento del COBAT RIPA a

¹ Il percorso modificativo è stato intrapreso dal COBAT - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo (unico tra i consorzi di filiera che sembra aver ritenuto di scindere le proprie attività) fin dal mese di maggio 2018, con la scissione dello stesso in tre consorzi. L'intrapreso percorso è ancora "in divenire" (si tratta, evidentemente, di un percorso "condizionato": da un lato dalle tempistiche legali; da altro lato, dalla verifica della tenuta del sistema a seguito delle modifiche via via introdotte) ma ha già prodotto, secondo quanto auspicato dalla legge (D.Lgs. 188/2008 e D.Lgs. 49/2014) la "distinzione delle filiere" con la parallela creazione di un consorzio destinato ad erogare servizi connessi agli ambiti di attività dei rispettivi consorzi di filiera.

² Fino al settembre 2019 i soci di COBAT Ripa erano suddivisi in tre categorie, ossia A1, A2 e A3. Nella categoria A1 rientravano i produttori/importatori e gli *smelter* (o riciclatori) storicamente aderenti al consorzio che, pertanto, venivano qualificati come soci "fondatori". A tali soggetti erano attribuite 47.182 quote di partecipazione al fondo consortile (di cui 23.591 ai produttori/importatori e 23.591 ai riciclatori) su 58.978

carico dei soli produttori/importatori³, i quali contribuiranno in misura proporzionale alle quantità di pile ed accumulatori immessa al consumo⁴. A livello di *governance* è stato riconosciuto a tutti i soci di COBAT RIPA il diritto di partecipare alle adunanze assembleari ed alla formazione delle delibere assembleari con un numero di voti pari alle rispettive quote di partecipazione.

[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]⁵.

Il riassetto del sistema consortile, sia attuale che prospettico, contribuisce già a fugare le preoccupazioni concorrenziali espresse dell'AGCM nel Provvedimento di Avvio e nel Provvedimento di Estensione, che riguardano, a ben vedere, un contesto di riferimento non più attuale.

V.1. Impegni strutturali

Impegno 1: dismissione delle quote degli smelter in COBAT, previa trasformazione in società per azioni e modifica dello statuto di COBAT, e recesso degli smelter dal COBAT RIPA

Al fine di rimuovere le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'AGCM in relazione alla presenza nel consorzio COBAT (il "**Consorzio**") di soggetti appartenenti alla categoria dei riciclatori (*smelter*), i Consorziati si impegnano ad assicurare la dismissione delle quote degli *smelter* dal Consorzio, a seguito della trasformazione in società per azioni e della modifica dello statuto del Consorzio al fine di rendere le azioni liberamente trasferibili, come riportato più nel

complessive. Ai soci di categoria A1 era inoltre riservato il diritto di intervento e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. I soci A1 avevano l'onere di finanziare COBAT Ripa attraverso la corresponsione del c.d. contributo ambientale, il cui importo era versato per metà dai produttori/importatori (i quali contribuivano sulla base delle quantità di batterie esauste immesse al consumo) e per metà dagli *smelter* (che contribuivano in base alla rispettiva capacità produttiva). I soci A2 erano invece associazioni di imprese attive nella vendita e nella raccolta di pile ed accumulatori. Il previgente Statuto di COBAT Ripa assegnava a tale categoria di soci, complessivamente, 11.796 quote di partecipazione al fondo consortile (i.e. 5.898 per le associazioni delle imprese artigiane che installano, vendono ed utilizzano pile e accumulatori e 5.898 per le associazioni delle imprese che svolgono attività di raccolta di pile ed accumulatori). Anche a tali soggetti veniva riconosciuto il diritto di intervento e di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto in quella straordinaria. Nella categoria A3 rientravano invece i produttori/importatori già aderenti a COBAT - Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo ma che non rientravano nella categoria A1 e quelli che avevano aderito a COBAT Ripa dopo il 31 maggio 2018. A tali operatori era attribuito un numero variabile - ma uguale per tutti - di quote di partecipazione al fondo consortile. Il vecchio Statuto riconosceva a tali soci il solo diritto di partecipare alle adunanze assembleari, senza tuttavia la possibilità di votare o intervenire. L'attuale Statuto di COBAT Ripa, approvato nel settembre del 2019, ha eliminato la ripartizione dei consorziati nelle categorie A1, A2 e A3 e ha modificato significativamente la *governance* del consorzio. In particolare, ai sensi del nuovo Statuto 42.000 delle 60.000 quote di partecipazione al fondo consortile sono attribuite ai produttori/importatori (suddivisi in varie categorie sulla base delle tipologie di batterie immesse al consumo). Ai riciclatori, alle associazioni di raccoglitori e alle associazioni nazionali di riferimento delle imprese che installano, vendono e utilizzano pile e accumulatori sono invece rispettivamente attribuite 6.000 quote di partecipazione.

³ Cfr. art. 7, primo comma, lett. a) del nuovo Statuto di COBAT RIPA.

⁴ Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 188/2008 sono i produttori/importatori che finanziano i sistemi (collettivi o individuali) di gestione dei RIPA.

⁵ **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]**.

dettaglio di seguito.

La data in cui le azioni diventeranno liberamente trasferibili corrisponde alla data del completamento della trasformazione, ovverosia il momento in cui tutte le iscrizioni e tutti gli adempimenti pubblicitari inerenti e necessari saranno stati completati, i periodi di opposizione/sospensione applicabili saranno scaduti e la nuova società sarà definitivamente iscritta presso il registro delle imprese competente ("**Completamento della Trasformazione**") e non sarà successiva al **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]**.

Gli *smelter* si impegnano quindi a completare la dismissione delle rispettive azioni nel Consorzio, con la necessaria collaborazione dei restanti Consorziati, ove necessario, entro l'ultima data tra (i) **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]** dalla data di pubblicazione degli impegni (la "**Pubblicazione**") e (ii) la data del **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]** ("**Termine Ultimo**").

A tal fine, il presente impegno prevede quanto segue.

1. Impegno a completare la trasformazione del Consorzio in società per azioni.

I Consorziati si impegnano a portare a termine il già avviato percorso di trasformazione del Consorzio in società per azioni. In particolare, i Consorziati si impegnano a deliberare la trasformazione del Consorzio in una società per azioni (la "**Trasformazione**" e la nuova società il "**Nuovo COBAT**"), approvando a tal fine uno statuto condiviso nel più breve tempo possibile a partire dalla data del presente documento e a perfezionare il Completamento della Trasformazione entro il **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]**. Contestualmente alla delibera di Trasformazione, lo statuto di Nuovo COBAT (allegato all'atto di trasformazione) dovrà riflettere le previsioni illustrate nei paragrafi seguenti, volte a consentire la dismissione delle azioni degli *smelter*.

2. Impegno alla dismissione delle quote degli Smelter.

Gli *smelter* si impegnano a completare la vendita delle loro azioni entro un primo termine di **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]** (il "**Primo Termine**") a partire dalla Pubblicazione.

Nel caso in cui, alla scadenza del Primo Termine, uno o più degli *smelter* non abbia completato la vendita delle proprie azioni, lo *smelter* in questione dovrà, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del Primo Termine, assegnare le proprie azioni ad una società fiduciaria selezionata dallo *smelter* in questione e approvata dall'AGCM e dare mandato a vendere tali azioni alle migliori condizioni,

come di seguito illustrato (“**Opzione di Ultima Istanza**”). L’Opzione di Ultima Istanza porterà al completamento della vendita entro e non oltre il Termine Ultimo.

[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]

A tal fine, COBAT si impegna sin d’ora a collaborare con l’Esperto e a fornire con la massima speditezza ogni documento e informazione richiesta dall’Esperto, ai fini del completamento della Stima.

La società fiduciaria provvederà quindi a vendere le azioni degli *smelter*, a qualunque terzo, alle migliori condizioni **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]**, entro e non oltre il Termine Ultimo.

Qualora la società fiduciaria non abbia stipulato un accordo per la cessione delle azioni entro un termine di 10 giorni lavorativi prima della scadenza del Termine Ultimo, ne darà notizia a FET e Clarios, le quali si impegnano, ciascuno in misura proporzionale alla propria quota all’interno del Consorzio, ad acquistare entro il Termine Ultimo la totalità delle azioni degli *smelter* rimaste invendute a un prezzo definito dall’Esperto tenendo conto dei criteri che saranno concordati in buona fede dai Consorziati, entro 14 giorni dalla presentazione formale degli Impegni.

3. Impegno ad adottare lo Statuto di Nuovo COBAT contestualmente alla delibera di Trasformazione.

I Consorziati si impegnano a redigere e ad approvare lo statuto di Nuovo COBAT contestualmente alla delibera di Trasformazione nel rispetto del principio della libera trasferibilità delle azioni: lo statuto, e gli eventuali regolamenti a questo collegati, di Nuovo COBAT dovranno perciò prevedere la libera e incondizionata trasferibilità delle azioni.

4. Recesso degli *Smelter* dal Consorzio COBAT RIPA.

Entro e non oltre il Termine Ultimo, contestualmente al completamento della cessione delle azioni degli *smelter* in COBAT, gli *smelter* si impegnano a recedere da COBAT RIPA previa liquidazione del valore nominale della rispettiva quota del fondo consortile.

5. Ulteriori Impegni funzionali alla dismissione

I Consorziati si impegnano, fino al completamento dell’effettiva dismissione delle azioni/quote di tutti gli *smelter*, ai sensi e nel rispetto dei termini esposti nel presente documento, a non proporre, promuovere, presentare e/o votare operazioni e/o decisioni straordinarie e fare in modo (anche ai sensi dell’art. 1381 del codice civile) che COBAT e COBAT RIPA non propongano, promuovano, presentino o diano esecuzione ad operazioni e/o decisioni straordinarie, che siano in contrasto

con il contenuto di qualsiasi altro impegno approvato nell'ambito del presente procedimento o che comunque possano pregiudicare il processo di dismissione delle azioni/quote o influenzare negativamente la valutazione delle azioni/quote degli *smelter*.

I Consorziati si impegnano a non cedere le loro azioni o quote in COBAT e COBAT RIPA a soggetti appartenenti alla categoria dei riciclatori e a soggetti ad essi collegati a meno che tali soggetti siano produttori / importatori.

V.2. Impegni comportamentali

Impegno 2: allocazione delle batterie esauste esclusivamente tramite aste telematiche aperte a tutti i soggetti autorizzati, italiani o esteri

Al fine di definire la portata applicativa dell'impegno di seguito descritto, è opportuno evidenziare, in prima battuta, che le attività svolte da COBAT nel settore della raccolta delle batterie esauste rientrano in due categorie.

La prima è la cd. raccolta libera, ossia l'attività di raccolta di batterie esauste effettuata autonomamente da COBAT - sulla base del contratto di *outsourcing* stipulato con COBAT RIPA - presso i produttori/detentori del rifiuto, ossia i raccoglitori (c.d. "Punti Cobat"), le Pubbliche Amministrazioni, i gestori ambientali ed i manutentori/installatori. Mentre negli anni precedenti circa il **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]** delle batterie esauste gestite da COBAT proveniva dalla raccolta libera, nel 2020 tale quota si è ridotta al **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]**.⁶ Nell'ambito della "raccolta libera", COBAT svolge la propria attività "in proprio" ed acquista la "titolarità" del rifiuto di cui può disporre.

La seconda categoria è invece quella della cd. raccolta intermediata (alla quale COBAT RIPA è del tutto estraneo), svolta da COBAT nell'interesse di altri operatori (tra questi attualmente si annoverano alcuni dei produttori consorziati, ma anche soggetti del tutto estranei al consorzio, registrati nella categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali). In questo caso, la raccolta delle batterie esauste viene effettuata da COBAT in base alle indicazioni fornite dall'operatore, a fronte di specifici accordi commerciali, (i.e. raccolta, stoccaggio, trasporto e consegna allo *smelter* designato dall'operatore stesso). Il corrispettivo percepito da COBAT è contrattualmente determinato e parametrato sulle attività effettivamente prestate. Il **[CONFIDENZIALE -**

⁶ Il dato è aggiornato al 14 ottobre 2020.

INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO] delle batterie gestite da COBAT nel 2020 è riconducibile alla raccolta intermediata.⁷

Nell'ambito della raccolta intermediata, COBAT non dispone di alcun potere decisionale per quanto riguarda l'allocazione dei rifiuti piombosi (di cui, è bene rimarcarlo, non acquista la "titolarità"). Infatti, lo *smelter*, italiano o estero, al quale COBAT conferisce le batterie è individuato dall'operatore. In ragione di ciò, la raccolta intermediata di batterie esauste non presenta alcuna problematica concorrenziale e – conseguentemente – non rientra nel perimetro del presente impegno.

Ciò posto, COBAT (con la collaborazione delle altre Parti) si impegna affinché tutte le batterie gestite attraverso la cd. raccolta libera (**le uniche delle quali COBAT possa disporre**) siano allocate esclusivamente attraverso aste telematiche periodiche aperte a tutti gli operatori - italiani o esteri – che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile (italiana o del Paese di origine) per la gestione di rifiuti pericolosi quali le batterie al piombo esauste (e.g. in Italia, la titolarità di un'Autorizzazione Integrata Ambientale).

La partecipazione alle aste telematiche sarà aperta a tutti gli operatori che abbiano preventivamente ottenuto l'accreditamento presso COBAT, ciò che presuppone la sussistenza, fra gli altri, dei seguenti requisiti:

- (i) Sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea;
- (ii) Certificazione antimafia rilasciata dagli enti competenti ai sensi della normativa applicabile (tale certificazione potrà eventualmente essere sostituita da autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000);
- (iii) Essere in possesso delle certificazioni ISO relative ai sistemi di gestione per la qualità e ai sistemi di gestione ambientale (attualmente, le certificazioni rilevanti sono ISO9001:2015 ed ISO 14001:2015);
- (iv) Disporre di tutte le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabili (italiane e del Paese di origine) per l'acquisto, il trattamento, il commercio, la vendita e – ove rilevante – l'esportazione fuori dell'Italia di batterie esauste (in ottemperanza al Regolamento CE 1013/2006), e di conseguenza disporre (presso i propri impianti o attraverso contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri) della capacità di trattamento necessaria per avviare al riciclo le batterie esauste aggiudicate;
- (v) Non essere in stato di fallimento o sottoposti ad altra procedura concorsuale presupponente uno stato di insolvenza;
- (vi) Non essere debitori di COBAT o COBAT RIPA per fatture scadute (anche se contestate).

⁷ Il dato è aggiornato al 14 ottobre 2020.

Qualora il richiedente dovesse risultare sprovvisto anche di uno solo dei requisiti obiettivi sopra citati, la procedura di accreditamento verrà sospesa fino a quando tale soggetto non avrà dimostrato di soddisfare tutti i requisiti. In caso di perdita di anche solo uno dei requisiti previsti, l'operatore accreditato perderà il proprio accreditamento e non potrà partecipare alle aste telematiche sino a quando non avrà dimostrato di essere nuovamente in possesso di tutti i requisiti.

Le aste avverranno tramite una piattaforma telematica gestita da un soggetto terzo ed indipendente. Il procedimento di assegnazione prevede un'unica sessione, nel corso della quale i partecipanti potranno presentare per ciascuno dei lotti posti a gara una singola offerta al rialzo rispetto al prezzo base d'asta. I singoli lotti saranno aggiudicati sulla base della migliore offerta economica.

I lotti posti a gara saranno individuati in considerazione dei volumi di batterie esauste raccolti, con gli obiettivi di garantire l'efficienza produttiva e di massimizzare la partecipazione e il confronto concorrenziale:

- I lotti saranno disegnati tenendo conto della distribuzione territoriale dei punti di raccolta COBAT. I singoli lotti potranno accorpare i punti di raccolta di una singola regione o di regioni adiacenti, in modo da consentire l'ottimizzazione dei costi di trasporto;
- La dimensione dei lotti terrà conto della capacità produttiva degli operatori accreditati e del mercato potenziale in modo da definire, laddove possibile, lotti asimmetrici rispetto alla distribuzione delle capacità dei singoli operatori e un numero di lotti inferiore al numero di concorrenti potenziali.

L'aggiudicatario dovrà rilasciare una fideiussione a garanzia del pagamento di ciascun lotto aggiudicato e gli effetti dell'aggiudicazione decorreranno dal rilascio di tale garanzia. In base al Regolamento Aste Telematiche COBAT, qualora la fideiussione non dovesse essere prestata entro il termine di 5 giorni dall'aggiudicazione, quest'ultima dovrà intendersi revocata. L'importo della fideiussione richiesta a ciascun aggiudicatario non potrà superare il valore complessivo dei lotti ad esso aggiudicati e dei costi di trasporto.

L'aggiudicatario sarà libero di scegliere fra le modalità di vendita franco partenza e franco destino.

Qualora dovesse optare per la vendita franco partenza, la proprietà delle batterie esauste sarà trasferita all'aggiudicatario al momento della consegna al vettore da questi incaricato. I costi di trasporto saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario dovesse invece optare per la modalità franco destino, la proprietà delle batterie esauste sarà trasferita all'aggiudicatario attraverso la compilazione del bollettino di collaudo presso il luogo di consegna. In tal caso, i costi di trasporto saranno comunque a carico dell'aggiudicatario e verranno calcolati in relazione alla distanza fra il luogo nel quale sono situate le batterie esauste ed il luogo di consegna, sulla base di una tabella che sarà allegata agli avvisi delle aste telematiche e liberamente consultabile da tutti i soggetti accreditati. Preme sottolineare che i costi di trasporto saranno quantificati sulla base di parametri oggettivi.

COBAT si impegna a pubblicizzare adeguatamente gli avvisi con i quali vengono indette le aste per l'assegnazione di batterie al piombo esauste allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alle stesse da parte di tutti i soggetti interessati.

All'esito di ciascuna gara COBAT comunicherà il nominativo dell'aggiudicatario agli operatori che hanno presentato delle offerte per il lotto in questione. I dati relativi al prezzo di aggiudicazione dei lotti e alle offerte formulate non saranno in alcun caso resi accessibili ai partecipanti. COBAT si riserva tuttavia il diritto - su richiesta dei soggetti accreditati e comunque nel rispetto della normativa applicabile in materia di accesso alle informazioni ambientali (attualmente, del D.Lgs. 195/2005) - di comunicare ai soggetti accreditati con cadenza annuale dati aggregati e storici sui prezzi medi di aggiudicazione registrati nei dodici mesi precedenti.

Con riguardo ai lotti non aggiudicati, COBAT sarà libero di avviare trattative private con operatori, italiani o stranieri, in possesso dei requisiti di legge.

Il funzionamento delle aste è descritto in modo più dettagliato all'interno del Regolamento Aste Telematiche COBAT e delle Condizioni Generali di Vendita all'Asta COBAT (che si producono in via esemplificativa *sub Allegati A e B*⁸).

Impegno 3: la base d'asta nelle gare telematiche ed i prezzi applicati ai raccoglitori saranno definiti esclusivamente dalla Direzione Generale e Direzione Operativa

La base d'asta nelle gare telematiche ed i prezzi applicati ai raccoglitori continueranno ad essere definiti esclusivamente dalla Direzione Generale e dalla Direzione Operativa di COBAT⁹. La base d'asta sarà determinata tenendo conto delle quotazioni del piombo secondario registrate sul

⁸ Si segnala che il testo del Regolamento Aste Telematiche e delle Condizioni Generali di Vendita all'Asta COBAT depositati in allegato al presente formulario potranno essere soggetti alle modifiche ritenute necessarie per assicurare una più efficiente operatività del COBAT. Tuttavia, tali modifiche saranno in ogni caso coerenti con gli impegni presentati dalle Parti.

⁹ Sul punto, preme sottolineare che - contrariamente a quanto indicato nel Provvedimento di Avvio ^{OMISSIS}
OMISSIS - gli organi consortili (C.d.A. e Comitato esecutivo) di COBAT Ripa e COBAT non sono mai stati coinvolti nella definizione dei prezzi e delle altre condizioni economiche relative all'acquisto e alla cessione di batterie esauste.

LME, del costo sostenuto dal COBAT per la raccolta delle batterie provenienti dalla raccolta libera e degli esiti delle aste precedenti con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e l'efficienza del sistema di raccolta. La base d'asta non potrà essere inferiore al costo medio della raccolta osservato nell'ultimo mese.

Impegno 4: rafforzamento delle misure già adottate da COBAT per limitare l'accesso ad informazioni sensibili

COBAT ha già implementato misure e procedure volte ad impedire l'accesso alle informazioni acquisite nell'ambito della raccolta (libera o intermediata) e sulla base del contratto di *outsourcing* stipulato con COBAT RIPA.

Ai sensi dell'art. 7 del contratto di *outsourcing* COBAT ha infatti l'obbligo di “*custodire idoneamente le informazioni, i dati e i documenti di titolarità del cliente*” e di “*gestire le informazioni, i dati e i documenti informatici [di COBAT RIPA] eventualmente archiviati sui server propri o eventualmente acquisiti da terzi, adottando opportune misure di sicurezza*”.

Come l'Autorità ha già avuto modo di rilevare nell'ambito degli accertamenti ispettivi svolti presso le Parti, i sistemi informatici utilizzati da COBAT per la gestione del sistema di raccolta e per la gestione della contabilità non consentono ai consorziati di accedere ad informazioni riferibili ad altri operatori.

Ad ogni modo, COBAT e le altre Parti si impegnano a rafforzare le misure e procedure già adottate, inserendo nel regolamento della società di capitali che sarà costituita a seguito della trasformazione del Consorzio la seguente previsione:

“Art. [...] – *Accesso alle informazioni*

1. *I componenti del Consiglio di Amministrazione possono richiedere di accedere alle informazioni ed ai documenti societari. Tali richieste possono essere presentate durante le sedute del Consiglio di Amministrazione o al di fuori delle sedute attraverso i normali mezzi di comunicazione.*
2. *Le richieste devono essere ragionevolmente ed adeguatamente motivate con riferimento all'esercizio della funzione di consigliere di amministrazione (ad esempio, con riferimento ai punti all'ordine del giorno della seduta consiliare e per motivazioni comunque inerenti all'attività consiliare).*
3. *Le richieste di informazione hanno come destinatario il Presidente. Esse non possono essere indirizzate direttamente ai dipendenti della Società, inclusi il Direttore Generale ed il Direttore Operativo.*
4. *Spetta al Presidente evadere le richieste ricevute, secondo le modalità che egli ritiene volta*

per volta più opportune per soddisfare il diritto di informazione del richiedente. In tutti i casi dubbi, il Presidente può sottoporre la questione al Consiglio di Amministrazione, così come il consigliere richiedente – se insoddisfatto del riscontro del Presidente – può investire della questione il medesimo Consiglio.

- 5. La richiesta può essere soddisfatta oralmente, oppure attraverso l'accesso alla documentazione o l'invio al consigliere della documentazione medesima. Quest'ultima modalità, così come l'estrazione di copia della documentazione della Società, può essere soggetta a limitazioni in ragione di esigenze di riservatezza della Società, di soci o di terzi, così come per altre motivazioni che devono essere indicate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.*
- 6. L'accesso alle informazioni ed ai documenti della Società può essere effettuato solo ed unicamente dal consigliere richiedente in prima persona, con esclusione di sostituti e/o con l'accompagnamento di terze persone.*
- 7. Qualora il Presidente ritenga di affidare ai dipendenti della Società l'evasione di una specifica richiesta, è tenuto ad emanare apposite istruzioni operative, tali da escludere – nei limiti del possibile – ogni discrezionalità dei dipendenti nel dare riscontro alla richiesta.*
- 8. L'accesso alle informazioni deve essere temperato con la considerazione di altri interessi rilevanti e con la necessità di assicurare il pieno rispetto della normativa sulla concorrenza e delle norme in tema di protezione dei dati personali.*
- 9. I soci ed i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione non potranno in alcun caso accedere a documenti o informazioni riguardanti:*
 - (i) le offerte formulate (anche nell'ambito delle aste telematiche) ed i prezzi praticati da altri operatori;*
 - (ii) le quantità di batterie assegnate ad altri operatori (tramite gara o all'esito di trattative private);*
 - (iii) la capacità di trattamento dei riciclatori;*
 - (iv) le quantità di batterie esauste raccolte dai Punti COBAT”.*

Impegno 5: non applicazione dell'obbligo previsto dall'art. 9 dello Statuto COBAT e non introduzione di tale disposizione nello statuto e/o nei regolamenti della società di capitali costituita a seguito della trasformazione del COBAT

Nel Provvedimento di Avvio si legge che assumerebbero potenziale rilievo concorrenziale “*le disposizioni di cui all'articolo 9 degli Statuti di COBAT Ripa e COBAT, i quali prevedono che “[l]e imprese consorziate sono obbligate ... a non operare altrimenti che per il tramite del Consorzio, salvo accordi diversi derivanti da pattuizioni scritte*” (nota a piè di pagina n. 49) e che la violazione di tale “*obbligo può anche, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dei medesimi Statuti, comportare l'esclusione dai consorzi*” (nota a piè di pagina n. 37).

Sul punto, preme segnalare che la citata disposizione non è già più presente nello Statuto di COBAT RIPA e che in ogni caso l'obbligo da essa previsto è sempre stato riferibile ai soli produttori/importatori, i quali sono tenuti ad iscriversi al Registro Pile (ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 188/2008) indicando il sistema collettivo al quale aderiscono. Si tratta di una disposizione dunque coerente con il quadro normativo di riferimento e con il ruolo dei consorzi, i quali offrono ai propri consorziati una manleva dalla responsabilità estesa in materia di gestione dei rifiuti, e che – preme sottolineare - non ha mai disincentivato gli *smelter* dal rivolgersi a sistemi di raccolta concorrenti.

In ogni caso, anche a prescindere delle considerazioni che precedono e dell'impegno alla dismissione delle quote degli *smelter* in COBAT, al fine di rimuovere il potenziale profilo di criticità individuato dall'Autorità, le Parti si impegnano:

- **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO];**
- nelle more della trasformazione in società di capitali, ad interpretare la disposizione in esame nel senso di escluderne l'applicabilità nei confronti di *smelter* e produttori.

Impegno 6: rafforzamento delle misure volte ad assicurare che le informazioni acquisite dai raccoglitori siano solo quelle essenziali per il tracciamento dei accumulatori al piombo per veicoli ed industriali esausti

Nel Provvedimento di Estensione, l'Autorità afferma che le parti del Procedimento “*per il tramite o in seno a COBAT e, fino al 31 dicembre 2019, a COBAT RIPA*” avrebbero “*acquisito e utilizzato a scopo escludente informazioni riservate sui punti di approvvigionamento dei raccoglitori (i detentori del rifiuto) e applicato prezzi di acquisto delle suddette batterie differenziati a seconda dell'origine del rifiuto, al fine di ridurre la base di raccolta dei sistemi concorrenti*”.

Sul punto, preme sottolineare che COBAT acquisisce dai raccoglitori (che le forniscono su base volontaria e non sistematica) solo le informazioni essenziali per la gestione della raccolta, per l'adempimento ai propri obblighi informativi nei confronti del CDCNPA e per il tracciamento delle batterie esauste ai fini dell'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa ambientale. Come rilevato infatti già in sede di ispezione, nel settore della raccolta dei RIPA “*opera anche la malavita organizzata e ci sono rischi di violazioni fiscali e del Codice ambientale*” (cfr. DOC14).

Ad ogni modo, al solo fine di rimuovere le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità, COBAT si impegna, nell'ambito della raccolta libera di accumulatori al piombo per veicoli ed industriali esausti, a non richiedere ai raccoglitori informazioni sui detentori del rifiuto presso i quali si approvvigionano. A tal fine, COBAT provvederà a modificare gli obblighi informativi posti a carico dei raccoglitori dai contratti stipulati con il Consorzio. COBAT procederà inoltre a

cancellare tutti i dati relativi ai detentori dei rifiuti raccolti nell'ambito della raccolta libera ed attualmente in suo possesso.

Con riguardo invece alla **raccolta intermediata**, COBAT si impegna a non conservare i dati relativi ai detentori del rifiuto forniti dai raccoglitori per un periodo superiore a 12 mesi e a cancellare i dati appartenenti a tale categoria raccolti prima dell'1 gennaio 2020.

V.3. Eventuale periodo di validità

Gli Impegni avranno durata indeterminata le Parti vi daranno esecuzione a seguito dell'accettazione formale degli stessi da parte di codesta Autorità nelle tempistiche di seguito illustrate.

- **Con riferimento all'impegno n. 1:** Gli *smelter* si impegnano a completare la dismissione delle rispettive azioni nel Consorzio, con la collaborazione dei restanti Consorziati, ove necessario, entro l'ultima data tra (i) **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]** dalla data di pubblicazione degli impegni e (ii) la data del **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]**;
- **Con riferimento agli impegni nn. 2 e 3:** Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni, COBAT provvederà alla pubblicazione del Regolamento Aste Telematiche e delle Condizioni Generali di Vendita all'Asta sul proprio sito internet (<https://www.cobat.it>) e all'apertura del registro degli operatori accreditati. Entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni COBAT provvederà a pubblicare sul proprio sito internet (<https://www.cobat.it>) gli avvisi (redatti sulla base del modello di cui all'**Allegato C**) relativi alla prima asta telematica da svolgersi secondo le modalità sopra descritte.
- **Con riferimento all'impegno n. 4:** La disciplina sull'accesso alle informazioni descritta nell'impegno n. 4 sarà inserita nello statuto e/o in un regolamento della società di capitali che sarà costituita a seguito della trasformazione del COBAT. La trasformazione sarà perfezionata entro il **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]** e l'impegno in esame sarà implementato entro tale termine.
- **Con riferimento all'impegno n. 5:** Nelle more della trasformazione del COBAT in società di capitali, l'art. 9 dello Statuto COBAT sarà interpretato nel senso di escluderne l'applicabilità a *smelter* e produttori. Inoltre il divieto in esso contenuto non sarà inserito nello statuto e nei regolamenti che disciplineranno le sue attività a seguito della trasformazione in società di capitali. Di conseguenza, quanto previsto dall'impegno n. 5 verrà definitivamente realizzato

con la trasformazione del COBAT in società di capitali, che dovrà perfezionarsi entro il **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]**.

- **Con riferimento all'impegno n. 6:** Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accettazione degli Impegni COBAT provvederà ad adottare le delibere necessarie per l'attuazione di tale impegno.

VI. Considerazioni circa l'idoneità degli Impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Il set di Impegni proposto si compone di misure che, sia prese singolarmente che nel loro insieme, si dimostrano pienamente in grado di eliminare alla radice le preoccupazioni espresse dall'Autorità (e non condivise dalle Parti) in merito a possibili distorsioni della concorrenza connesse alle attività svolte dalle Parti nella filiera della raccolta e del riciclo di batterie esauste.

Nel Provvedimento di Avvio, l'Autorità ha ipotizzato l'esistenza di un accordo fra i riciclatori aderenti al sistema COBAT ed i produttori Clarios e Fiamm volto a determinare una progressiva riduzione dei prezzi di acquisto delle batterie esauste raccolte da COBAT e dai sistemi di raccolta concorrenti (§25). I riciclatori avrebbero inoltre influenzato, *"in seno agli organi consortili di COBAT/COBAT RIPA"*, il processo di determinazione delle basi d'asta, *"decidendo di abbassare progressivamente tale valore di riferimento per calmierare il mercato"* (§27) e si sarebbero suddivisi i diversi lotti di gara "

OMISSIS

OMISSIS

(§28). Secondo l'Autorità, l'efficacia del coordinamento ipotizzato sarebbe stata garantita dal fatto che alle gare potevano partecipare solo i riciclatori COBAT, *"ad esclusione dunque dei riciclatori nazionali non consorziati [...] e dei riciclatori esteri"* (§28).

Nel Provvedimento di Estensione, si legge che le parti del Procedimento, per il tramite del COBAT, avrebbero acquisito ed utilizzato a scopo escludente informazioni riservate sui detentori dei rifiuti. In tale provvedimento, l'Autorità ipotizza inoltre una condivisone di *"informazioni sensibili in seno agli organi consortili, [...] la presenza di possibili restrizioni all'acquisto di accumulatori esausti da sistemi di raccolta concorrenti, di vincoli per il trattamento di essi presso i riciclatori consortili e la definizione, in una filiera remunerativa, di contributi ambientali differenziati per le diverse categorie di produttori/importatori e contemplati anche per i riciclatori, la cui presenza in COBAT e COBAT RIPA, e prima ancora nel consorzio Cobat –Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, appare suscettibile di aver alterato le dinamiche di concorrenza tra sistemi di raccolta"*.

Sulla base di tali rilievi le Parti hanno elaborato e predisposto le misure in questa sede proposte, prendendo atto delle preoccupazioni espresse dall'Autorità e recependo in maniera puntuale

quanto osservato nel Provvedimento di Avvio e nel Provvedimento di Estensione, attenendosi, peraltro, alle indicazioni desumibili dalla prassi decisionale di Codesta Autorità.

L'**impegno n. 1** è volto a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità in relazione alla presenza nei consorzi di soggetti appartenenti alla categoria dei riciclatori attraverso la definitiva dismissione delle quote nel COBAT detenute da questi ultimi e l'esercizio, da parte degli stessi, del diritto di recesso dal COBAT RIPA.

L'**impegno n. 2** prevede l'allocazione delle batterie esauste raccolte da COBAT esclusivamente attraverso aste telematiche aperte anche ad operatori stranieri e/o non aderenti al Consorzio. Tale impegno mira a rimuovere le limitazioni alla partecipazione alle aste citate nel Provvedimento di Avvio (§28) e a correggere alcune criticità emerse nella prassi delle gare telematiche indette da COBAT e riconducibili alle caratteristiche strutturali del mercato italiano.

Fra il gennaio 2013 ed il maggio 2016 e fra il settembre ed il dicembre 2018 l'assegnazione delle batterie esauste agli *smelter* era infatti avvenuta mediante procedure competitive, denominate "gare in conto vendita" alle quali potevano partecipare i riciclatori consorziati. Il Consorzio si è tuttavia visto costretto a sospendere le gare telematiche quando la contrazione del numero di *smelter* attivi ed il contestuale squilibrio economico fra gli operatori rimasti sul mercato avevano privato di senso logico ed efficienza economica l'assegnazione delle batterie esauste tramite procedure competitive.

Ampliando la platea dei soggetti autorizzati a partecipare, il Consorzio mira a: (i) assicurare l'efficacia delle aste telematiche, (ii) garantire la parità di trattamento tra i diversi operatori (consorziati e non, italiani e stranieri); e (iii) valorizzare efficientemente le batterie esauste raccolte, massimizzando i propri utili. Inoltre, l'apertura delle gare a soggetti stranieri o esterni al Consorzio renderebbe del tutto inefficace qualsiasi tentativo di coordinamento delle offerte volto a ridurre i prezzi di cessione delle batterie o ad attuare una spartizione su base geografica dei lotti.

Le residue limitazioni alla partecipazione alle aste telematiche previste dall'impegno n. 2 sono finalizzate ad assicurare la solidità economica dell'aggiudicatario, il pieno rispetto della normativa ambientale ed il pronto avvio al riciclo delle batterie esauste (previsto dal D.Lgs. n. 188/2008) ed appaiono del tutto proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.

Preme inoltre sottolineare che mentre in passato le gare telematiche hanno riguardato esclusivamente il **[CONFIDENZIALE - INFORMAZIONE RISERVATA NON DI PUBBLICO DOMINIO]** delle batterie provenienti dalla c.d. "raccolta libera" destinato agli *smelter* l'impegno n. 2 prevede l'assegnazione tramite procedure competitive di tutte le batterie gestite da COBAT attraverso la raccolta libera.

È infine appena il caso di richiamare la preferenza dell'AGCM - più volte manifestata in altri procedimenti¹⁰ - per l'allocazione di beni e servizi tramite procedure competitive che consentano "il prevalere della migliore offerta economica presente sul mercato"¹¹. In passato, l'Autorità ha infatti considerato favorevolmente impegni volti a consentire "la più ampia partecipazione di soggetti alle gare"¹². Inoltre, proprio con riferimento alla filiera della raccolta e dell'avvio al riciclo di batterie esauste in Italia, l'AGCM ha rilevato che l'assegnazione dei RIPA tramite gara garantirebbe "una maggiore concorrenzialità nella fase di acquisizione di materia prima"¹³ e "favorebbe un reale confronto competitivo tra i riciclatori"¹⁴.

L'accoglimento dell'**impegno n. 3** renderebbe invece vincolanti i criteri obiettivi sulla base dei quali il COBAT ha sempre determinato la base d'asta nelle gare telematiche ed i prezzi applicati ai raccoglitori e cristallizzerebbe l'esclusiva competenza della Direzione Generale e Direzione Operativa del COBAT per quanto riguarda la definizione di tali prezzi e basi d'asta.

Nel formulare le scelte di prezzo, le Direzioni Generale ed Operativa di COBAT devono conservare una necessaria flessibilità per adattarsi a condizioni di mercato esogene che possono modificare i costi di raccolta, il valore della materia prima ottenuta dal riciclo delle batterie e la domanda proveniente dai soggetti partecipanti alle aste. Pur nell'ambito di questa flessibilità, la base d'asta deve essere fissata tenendo conto dell'equilibrio economico delle attività di raccolta libera e dell'efficienza economica del COBAT. A seguito dell'attuazione dell'impegno in esame, la base d'asta non potrà essere fissata in nessun caso ad un valore inferiore a quello replicabile da sistemi di raccolta alternativi altrettanto efficienti. Ciò escluderebbe in radice che le aste possano determinare effetti escludenti anticoncorrenziali.

Con l'**impegno n. 4**, COBAT offre di rendere vincolanti le misure e le procedure già adottate al fine di impedire la circolazione di informazioni sensibili all'interno degli organi consortili e si impegna a fornire maggiore chiarezza in merito a tali procedure, indicando espressamente nello statuto e/o in un regolamento della società di capitali nata dalla trasformazione del COBAT le tipologie di informazioni alle quali i soci non potranno in alcun caso avere accesso.

Tale impegno è volto ad assicurare che il COBAT non possa costituire – neppure in futuro – un foro nel quale si raggiungono accordi tra concorrenti o sono scambiate informazioni sensibili.

¹⁰ Cfr. *mutatis mutandis*, i rilievi formulati dall'AGCM nell'ambito dei seguenti procedimenti: I730 – *Gestione dei rifiuti cartacei*; A499 - *Assicurazioni agricole/Comportamenti escludenti CODIPRA*; A440 – *Mercato italiano dell'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale*; A391 - *Servizi di soccorso autostradale*; A366 - *Comportamenti restrittivi sulla borsa elettrica*.

¹¹ Cfr. AGCM, Provv. 26704 del 25 luglio 2017, A499 - *Assicurazioni agricole/Comportamenti escludenti CODIPRA*, §46.

¹² AGCM, Provv. 19021 del 23 ottobre 2008, A391 - *Servizi di soccorso autostradale*;

¹³ AGCM, Provv. 19814 del 29 aprile 2009, I697 – *Riciclaggio delle batterie esauste*, §271.

¹⁴ AGCM, Provv. 19814 del 29 aprile 2009, I697 – *Riciclaggio delle batterie esauste*, §273.

Con l'**impegno n. 5**, le Parti si impegnano a continuare a non applicare l'obbligo previsto dall'art. 9 dello Statuto COBAT ai consorziati e a non introdurre tale disposizione nello statuto e/o nei regolamenti della società di capitali costituita a seguito della trasformazione del COBAT

Come ampiamente illustrato *supra*, l'obbligo di "*non operare altrimenti che per il tramite del Consorzio*" previsto da tale disposizione è sempre stato inteso (dal COBAT e dai suoi consorziati) come riferito esclusivamente ai produttori/importatori. Tale disposizione non ha dunque mai impedito agli *smelter* aderenti al COBAT di rifornirsi presso sistemi di raccolta concorrenti.

Ad ogni modo, al fine di rimuovere il potenziale profilo di criticità individuato dall'Autorità, le Parti si impegnano a non applicare, nelle more della valutazione dei presenti Impegni, l'art. 9 dello Statuto ai consorziati e a non introdurre nello statuto della società di capitali costituita a seguito della trasformazione del COBAT la disposizione in esame o disposizioni dal contenuto analogo, consentendo così a tutti i soci di operare liberamente al di fuori del COBAT.

Infine, con l'**impegno n. 6** COBAT si impegna, nell'ambito della **raccolta libera**, a non richiedere ai raccoglitori informazioni sui detentori del rifiuto. A tal fine, COBAT provvederà a modificare i contratti stipulati con i raccoglitori nella parte in cui sono indicati i dati che questi ultimi sono tenuti a fornire al Consorzio. COBAT procederà inoltre a cancellare tutti i dati relativi ai detentori dei rifiuti raccolti nell'ambito della raccolta libera ed attualmente in suo possesso. Con riguardo invece alla **raccolta intermediata**, COBAT si impegna a non conservare i dati relativi ai detentori del rifiuto forniti dai raccoglitori per un periodo superiore a 12 mesi e a cancellare i dati appartenenti a tale categoria raccolti prima dell'1 gennaio 2020. Tale impegno è volto a rimuovere le preoccupazioni espresse dall'Autorità in relazione all'acquisto e ad un possibile utilizzo a scopo escludente di informazioni riservate sui detentori dei rifiuti.

Ferma restando la convinzione delle Parti di aver agito nel pieno rispetto della normativa a tutela della concorrenza, si ritiene che gli impegni proposti siano pienamente idonei a rimuovere le (qui denegate) preoccupazioni concorrenziali paventate nel Provvedimento di Avvio e nel Provvedimento di Estensione e consentano una definizione del Procedimento ai sensi dell'art. 14-*ter* della Legge n. 287/90. Inoltre, si ritiene che gli Impegni siano concreti, precisi e suscettibili di attuazione piena e tempestiva.

L'attuazione degli Impegni potrà essere inoltre agevolmente verificata dall'AGCM, coerentemente con quanto richiesto dalla "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della Legge 10 ottobre 1990, n. 287"¹⁵.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si confida nell'accoglimento degli Impegni proposti e nella chiusura del Procedimento e si resta a disposizione di Codesta Spett.le Autorità per fornire ogni ulteriore chiarimento e precisazione.

Le Parti si riservano di integrare, precisare e/o modificare gli Impegni proposti, in ragione delle osservazioni che l'Autorità vorrà formulare e dei risultati del *market test* a cui gli Impegni saranno eventualmente assoggettati.

Roma, 8 febbraio 2021

Allegati:

- All. A** - Regolamento Aste Telematiche COBAT;
- All. B**. Condizioni Generali di Vendita all'Asta COBAT;
- All. C**. Avviso di Asta Telematica.

Proposta di impegni presentata da COBAT RIPA

Al fine di assicurare l'attuazione e l'efficacia degli Impegni offerti dalle altre Parti, COBAT RIPA propone a sua volta, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90, i seguenti impegni:

Impegno 1. Adozione delle misure necessarie per attuare gli impegni proposti dalle altre Parti

COBAT RIPA si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la piena implementazione degli impegni presentati dalle altre Parti del Procedimento, in particolare ponendo in essere ogni attività funzionale ad agevolare il recesso degli *smelter* da COBAT RIPA.

¹⁵ AGCM, Provv. 23863 del 6 settembre 2012, §7.

Impegno 2. Requisiti richiesti per la stipula di un contratto di outsourcing con COBAT RIPA

COBAT RIPA si impegna a delegare lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (attraverso contratti di *outsourcing* o altri strumenti giuridici) solo a società o consorzi che si siano impegnati a cedere i RIPA attraverso un sistema di aste sul modello di quello illustrato nell'impegno n. 2 di cui alla versione definitiva della proposta di impegni presentata dalle altre Parti.

Roma, 8 febbraio 2021



REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE COBAT

1. DEFINIZIONI

1.1. Nell'ambito del presente Regolamento Aste Telematiche COBAT, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare sia al plurale, assume il significato sotto riportato:

Accesso Irregolare al Sistema

Fatti o atti che, a giudizio del Fornitore del Sistema, siano indicativi di tentativi di violazione e/o sabotaggio del Sistema.

Accreditamento

Il risultato del procedimento che consente di partecipare alle Aste.

Aggiudicatario

Il Partecipante che si è aggiudicato uno o più Lotti.

Asta

La procedura attraverso la quale gli Utenti interessati ai Lotti offerti da COBAT, nel periodo prefissato e con le modalità consentite, possono concorrere all'aggiudicazione dei Lotti.

Avviso d'Asta

L'avviso che rende noto il giorno in cui avrà inizio l'Asta e il sito internet dove si svolgerà l'Asta. L'avviso viene comunicato agli Utenti e pubblicato da COBAT o sul proprio sito internet o con diverse modalità.

Bando

L'insieme delle informazioni relative ai Lotti posti all'Asta da COBAT.

COBAT o Consorzio

COBAT, Cod. Fisc./P.IVA 14806601002 - N. REA RM-1547252. Nel contesto di questo Regolamento, COBAT è il soggetto, venditore del Prodotto messo all'Asta, che stabilisce il contenuto e dispone la pubblicazione telematica del Bando.

Condizioni Generali di Vendita all'Asta

Le condizioni generali di contratto che disciplinano la compravendita all'Asta dei Prodotti di COBAT.

Credenziali

L'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono agli Utenti l'accesso al Sistema.

Fornitore del Sistema

Il soggetto fornitore e manutentore della piattaforma telematica, costituita dal software di sua proprietà. Il Fornitore del Sistema cura esclusivamente la manutenzione ordinaria e la conduzione tecnico-operativa dei sistemi informatici di negoziazione, cioè delle soluzioni e degli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte dei Partecipanti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti. Il Fornitore del Sistema non ha alcuna responsabilità in merito alla gestione delle Aste e all'assegnazione dei Lotti, operazione automatica che si svolge in base a quanto previsto all'art. 4.4, nonché in merito all'Accreditamento o all'esclusione degli Utenti.

Lotto

Il quantitativo di Prodotto, determinato e messo all'Asta da COBAT, in relazione al quale il Partecipante può effettuare l'offerta.

Partecipante

L'Utente che prende parte all'Asta.

Periodo

Arco temporale entro il quale la quantità di Prodotto viene consegnata all'Aggiudicatario.

Prodotto

Il bene messo all'Asta da COBAT come descritto nella Specifica.

Posta Elettronica Certificata (pec)

Lo strumento con il quale le parti si danno comunicazioni ufficiali e alle stesse opponibili.

Regolamento

Il presente Regolamento Aste Telematiche COBAT.

Richiedente

Nel contesto di questo Regolamento, il Richiedente è il soggetto che chiede di essere accreditato alla partecipazione alle Aste.

Sistema

Il sistema informatico di supporto alla negoziazione e all'operatività delle singole Aste fornito dal Fornitore del Sistema.

Specifica

La scheda pubblicata unitamente alle Condizioni Generali di Vendita all'Asta che descrive le caratteristiche del Prodotto.

Utente

Il soggetto che, superato il procedimento di Accreditamento, sia in possesso di tutti i requisiti per prendere parte alle Aste.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Il Regolamento disciplina il funzionamento delle Aste tramite le quali COBAT cede a terzi i Prodotti.

3. ACCREDITAMENTO

- 3.1. L'Accreditamento sarà concesso ai Richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- 3.1.1. Sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea;
 - 3.1.2. Certificazione antimafia rilasciata dagli enti competenti ai sensi della normativa applicabile (tale certificazione potrà eventualmente essere sostituita da autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000);
 - 3.1.3. Essere in possesso delle certificazioni ISO relative ai sistemi di gestione per la qualità e ai sistemi di gestione ambientale (attualmente, le certificazioni rilevanti sono ISO9001:2015 ed ISO 14001:2015);
 - 3.1.4. Disporre di tutte le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabili (italiane e del Paese di origine) per l'acquisto, il trattamento, il commercio, la vendita e – ove rilevante – l'esportazione fuori dell'Italia di batterie esauste (in ottemperanza al Regolamento CE 1013/2006), e di conseguenza disporre (presso i propri impianti o attraverso contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri) della capacità di trattamento necessaria per avviare al riciclo le batterie esauste aggiudicate;
 - 3.1.5. Non essere in stato di fallimento o sottoposti ad altra procedura concorsuale presupponente uno stato di insolvenza;
 - 3.1.6. Non essere debitori di COBAT o COBAT RIPA per fatture scadute (anche se contestate).
- 3.2. La domanda di Accreditamento è effettuata mediante la richiesta di cui all'Allegato n. 1,

comprensiva di accettazione del Regolamento e delle Condizioni Generali di Vendita all'Asta (pubblicate sul sito www.cobat.it). La richiesta deve essere inviata, a pena di invalidità, a mezzo raccomandata presso la sede legale di COBAT o Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail cobat@pec.it.

- 3.3. Ai fini dell'Accreditamento, COBAT, anche a mezzo di terzi incaricati, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.1 che precede. Tale verifica verrà eseguita entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte di COBAT della domanda di Accreditamento. Il suddetto termine di 15 (quindici) giorni rimane sospeso nel mese di agosto, nell'ultima decade di dicembre e nella prima decade di gennaio di ogni anno. Al fine di consentire l'effettuazione di tale verifica, il Richiedente concederà a COBAT e/o ai suoi rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti l'accesso ai propri uffici, ai propri impianti e alla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.1. I dati raccolti da COBAT non saranno resi accessibili ai consorziati o ai loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio. L'Accreditamento sarà concesso solo all'esito delle verifiche descritte nel presente articolo.
- 3.4. Sino all'avvenuto Accreditamento il Richiedente non potrà partecipare alle Aste.
- 3.5. Qualora il Richiedente dovesse risultare sprovvisto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 3.1. che precede, la procedura di Accreditamento sarà sospesa sino a quando il richiedente non avrà dimostrato di soddisfare tutti i suddetti requisiti e/o sino a quando non sia stato effettuato il pagamento di tutti i debiti derivanti dalle fatture scadute di COBAT o fino a quando non sia stato assunto l'obbligo di pagamento di tali fatture in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso degli altri requisiti per l'Accreditamento. In quest'ultimo caso, l'Accreditamento si intende sospensivamente condizionato all'effettivo pagamento delle fatture scadute, che dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo con COBAT, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di COBAT della conclusione positiva della procedura di verifica sul possesso degli altri requisiti per l'Accreditamento.
- 3.6. L'Accreditamento ha validità fino a rinuncia da parte dell'Utente o a revoca da parte di COBAT. L'Utente è comunque tenuto a consentire, anche dopo l'Accreditamento, le stesse verifiche di cui all'art. 3.3. con accesso ai propri uffici, ai propri impianti e a tutta la documentazione rilevante, sotto vincolo di riservatezza. Le verifiche saranno eseguite da rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di COBAT, con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
- 3.7. Qualora un Utente dovesse perdere anche solo uno dei requisiti previsti dall'art. 3.1, perderà l'Accreditamento e non potrà accedere al Sistema sino a quando non dimostrerà di essere nuovamente in possesso di tutti i suddetti requisiti. Qualsiasi variazione che dovesse intervenire, successivamente all'Accreditamento, nei requisiti di cui all'art. 3.1. che precedono, dovrà essere immediatamente comunicata in forma scritta dalla società accreditata a COBAT, allegando copia della documentazione relativa alla variazione. In particolare, dovrà essere comunicata qualsiasi variazione inerente i codici CER.
- 3.8. L'Accreditamento è revocato dal COBAT per un periodo minimo di 6 (sei) mesi nel caso in cui l'Utente abbia effettuato un Accesso Irregolare al Sistema.

RIEPILOGO DOCUMENTI PER ACCREDITAMENTO

- a) certificato di iscrizione al Registro Imprese, in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) certificazione antimafia rilasciata dagli enti competenti ai sensi della normativa applicabile (tale certificazione potrà eventualmente essere sostituita da autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000);
- c) certificazioni ISO relative ai sistemi di gestione per la qualità e ai sistemi di gestione ambientale (attualmente, le certificazioni rilevanti sono ISO9001:2015 ed ISO 14001:2015);
- d) copia di tutte le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabili (italiane e del Paese di origine) per l'acquisto, il trattamento, il commercio, la vendita e – ove rilevante – l'esportazione fuori dell'Italia di batterie esauste (in ottemperanza al Regolamento CE 1013/2006);
- e) documentazione comprovante che il Richiedente dispone (presso i propri impianti o attraverso contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri) della capacità di trattamento necessaria per avviare al riciclo le batterie esauste aggiudicate.

4. SVOLGIMENTO DELL'ASTA

- 4.1. L'Avviso d'Asta è comunicato agli Utenti almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio dell'Asta. Il Bando è pubblicato sul sito www.cobat.it il giorno prima di quello fissato per l'inizio dell'Asta.
- 4.2. L'Asta ha una durata prefissata, stabilita da COBAT al momento della pubblicazione del Bando. La durata minima dell'Asta è di 24 (quattro) ore e quella massima è di 10 (dieci) giorni. Le operazioni effettuate dai Partecipanti si intendono compiute nell'unità di tempo risultante dalle registrazioni di Sistema secondo il tempo del Sistema. Il procedimento è caratterizzato da un'unica sessione, all'interno della quale i Partecipanti possono effettuare una sola offerta per ciascuno dei Lotti posti a gara.
- 4.3. COBAT determina nel Bando il prezzo base d'Asta per ciascun Lotto. Il prezzo base d'asta è determinato quale percentuale, con arrotondamento al secondo decimale, della quotazione media del piombo al LME denominata in €/ton secondo gli scaglioni della quotazione stessa riportati nelle tabelle allegate al Bando di Asta Telematica. Tale prezzo si applica, separatamente per ciascun mese del Periodo, alla quantità di Prodotto consegnata nel mese, in riferimento alla suddetta quotazione media relativa al mese precedente a quello di consegna. L'Asta funziona con un meccanismo di offerte al rialzo rispetto al prezzo base d'Asta. L'offerta deve essere espressa quale aumento percentuale con arrotondamento al secondo decimale, del prezzo base d'Asta e si intende pertanto relativa al prezzo determinato per ciascun mese del Periodo. L'offerta verte esclusivamente sul prezzo: non è prevista la possibilità di presentare variazioni rispetto alle Condizioni Generali di Vendita all'Asta che sono date ed immutabili. L'offerta si riferisce al singolo Lotto e non al complesso dei Lotti messi all'Asta: il Partecipante deve effettuare un'offerta per ogni Lotto al quale è interessato.
- 4.4. L'aggiudicazione del Lotto avviene in base alla sola componente economica: si aggiudica il Lotto il Partecipante che ha offerto il corrispettivo più alto rispetto al prezzo base d'Asta. Nel caso in cui in corrispondenza del prezzo di aggiudicazione vi siano più offerte coincidenti, il

Lotto è assegnato al concorrente che ha presentato per primo l'offerta. A tal fine, le operazioni effettuate nell'ambito dell'asta telematica si intendono compiute nell'ora risultante dalle registrazioni del sistema. La valutazione da parte del Sistema delle offerte ricevute è automatica e prevede la predisposizione di una graduatoria sulla base di criteri esclusivamente economici.

- 4.5. Al termine della Gara, COBAT, invia ai Partecipanti, la comunicazione relativa all'esito della Gara stessa.
- 4.6. L'Asta per la quale nessun Utente effettua un'offerta si conclude senza aggiudicazione. Con riguardo ai lotti rimasti non aggiudicati, COBAT potrà avviare trattative private con operatori, italiani o stranieri, in possesso di tutte le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabili (italiane e del Paese di origine) per l'acquisto, il trattamento, il commercio, la vendita e – ove rilevante – l'esportazione fuori dell'Italia di batterie esauste.
- 4.7. L'Asta sarà sospesa e/o annullata al verificarsi di:
 - 4.7.1. accessi Irregolari al Sistema; e/o
 - 4.7.2. situazioni di criticità che possono trasformarsi in un rallentamento eccessivo o blocco del servizio.

I parametri di riferimento che saranno costantemente monitorati durante lo svolgimento delle Aste al fine di valutare lo stato di efficienza del servizio, sono i seguenti:

- Impegno delle CPU coinvolte;
- Utilizzo delle memorie di sistema (RAM);
- Impegno dei canali di connettività (rete Wan/Lan);
- Numero di connessioni contemporaneamente attive verso la rete.

Il Sistema avvisa gli Utenti della sospensione, della ripresa e/o dell'annullamento dell'Asta.

5. IL PRODOTTO

- 5.1. Le caratteristiche del Prodotto sono descritte nelle Specifiche pubblicate unitamente alle Condizioni Generali di Vendita all'Asta.
- 5.2. La quantità complessiva di Prodotto messo all'Asta è stabilita da COBAT. La quantità di Prodotto riportata nel Bando relativa a ciascun Lotto è indicativa: il Partecipante accetta che la quantità di Prodotto che gli verrà effettivamente ceduta in caso egli divenga Aggiudicatario possa differire del -5% (meno cinque per cento) rispetto alla quantità indicata nel Bando. Ove non venga raggiunto il quantitativo minimo del Prodotto riportato nel Bando, COBAT potrà eseguire la cessione entro il termine della Gara successiva e comunque entro i susseguenti 12 mesi esclusa ogni pretesa risarcitoria da parte dell'Aggiudicatario.

6. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 6.1. COBAT e il Fornitore del Sistema non saranno in alcun caso responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli Utenti o i terzi a causa di o in relazione all'accesso, all'utilizzo, al mancato utilizzo, al funzionamento o al mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. A tale riguardo, gli Utenti rinunciano sin d'ora, anche per conto dei loro aventi causa, a qualunque azione o pretesa nei confronti di COBAT e del Fornitore del Sistema.

Le Credenziali necessarie per l'accesso e la partecipazione al Sistema sono personali. Gli Utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza ed a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi, e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, a COBAT, agli altri Utenti e, in generale, a terzi.

- 6.2. Gli Utenti dichiarano inoltre di essere consapevoli che l'utilizzo di una dotazione non idonea non consente un utilizzo corretto del Sistema.
- 6.3. Gli Utenti adottano tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo delle Credenziali e del Sistema e si obbligano a comunicare immediatamente a COBAT l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio delle Credenziali.
- 6.4. Gli Utenti esonerano pertanto COBAT da qualsivoglia responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo delle Credenziali e, in generale, derivanti dall'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole delle stesse. Gli Utenti esonerano COBAT da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

- 7.1. COBAT si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al Regolamento tutte le modifiche che si rendessero opportune e comunque necessarie ad assicurare le funzionalità del Sistema, nel rispetto delle regole di trasparenza, correttezza ed imparzialità, della normativa applicabile e degli impegni assunti nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito del procedimento I838. In tale caso sarà comunicata a tutti gli Utenti l'avvenuta modifica del Regolamento a mezzo Posta Elettronica Certificata e il nuovo testo è pubblicato sui siti www.cobat.it
- 7.2. Gli Utenti si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative del corretto svolgimento delle Aste.

8. ESCLUSIONE DALLE ASTE

- 8.1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3.7 e 3.8, l'Utente è escluso dalla partecipazione alle Aste per un numero di mesi pari a quelli del Periodo, nei seguenti casi:
 - 8.1.1. quando l'Aggiudicatario non ha pagato a COBAT il prezzo offerto, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Vendita all'Asta;
 - 8.1.2. quando l'Aggiudicatario non ha ritirato il Prodotto nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Vendita all'Asta.
- 8.2. Infine, in caso di modifica delle Condizioni Generali di Vendita all'Asta, l'Utente è escluso e non potrà quindi partecipare alle Aste nel caso in cui non abbia accettato le nuove Condizioni Generali di Vendita all'Asta mediante sottoscrizione del modulo predisposto da COBAT.

9. FORO COMPETENTE

- 9.1. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.



10. DISCIPLINA DELLA PRIVACY

10.1. COBAT è titolare del trattamento dei dati raccolti per il corretto funzionamento del Sistema e per le finalità di volta in volta indicate nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati o in momenti successivi. Dette informative descrivono anche i diritti riconosciuti agli interessati al trattamento dei dati dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 nonché l'ambito di comunicazione ed eventuale diffusione dei dati.

ALLEGATO 1

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

Spett.le COBAT

La sottoscritta _____ (Ragione/Denominazione Sociale), con sede legale in _____ (Paese, città ed indirizzo), iscritta nel registro delle Imprese di _____, numero di iscrizione e codice fiscale _____, in persona del proprio legale rappresentante _____ chiede di essere accreditata per partecipare alle aste on line di COBAT per la vendita di _____ e dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Aste Telematiche COBAT pubblicato sul sito www.cobat.it e di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Vendita all'Asta predisposte da COBAT e pubblicate sul sito www.cobat.it. Dichiara inoltre che il Prodotto acquistato all'Asta online di COBAT verrà utilizzato per la successiva lavorazione nell'impianto di riciclo situato in _____ via _____.

Dichiara infine di essere in possesso dei requisiti per l'Accreditamento indicati nel Regolamento Aste Telematiche di COBAT all'art. 3.

La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è _____, n. tel. _____, e-mail _____.

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c. la sottoscritta Azienda accetta espressamente gli artt. 3 ("Consegna, trasporto e trasferimento dei rischi"), 4 ("Qualità e reclami"), 5 ("Garanzia di risultato e limitazioni di responsabilità"), 6 ("Garanzie fornite dall'Aggiudicatario"), 7 ("Fideiussione"), 8 ("Prezzo"), 9 ("Pagamento e fatturazione"), 10 ("Cessione"), 12 ("Clausola risolutiva espressa"), 13 ("Forza maggiore"), 16 ("Foro competente") delle Condizioni generali di Vendita all'Asta predisposte da COBAT

TIMBRO E FIRMA



<p style="text-align: center;">COBAT CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ALL'ASTA</p>
--

1 DEFINIZIONI

1.1 Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita all'Asta, si intendono:

Aggiudicatario

Il soggetto che si è aggiudicato uno o più Lotti.

COBAT o Consorzio

COBAT, Consorzio Nazionale raccolta e Riciclo.

Nel contesto di queste Condizioni Generali, COBAT è il soggetto, venditore del Prodotto messo all'Asta, che ne stabilisce il contenuto e dispone la pubblicazione telematica del Bando.

Condizioni Generali

Le presenti condizioni generali di contratto che disciplinano la compravendita all'Asta dei Prodotti di COBAT.

Lotto

Il quantitativo di Prodotto, determinato e messo all'Asta da COBAT.

Parti

COBAT e l'Aggiudicatario.

Periodo

Arco temporale entro il quale la quantità di Prodotto viene consegnata all'Aggiudicatario.

Prodotto

Il bene messo all'Asta da COBAT come descritto nella Specifica.

Specifica

La scheda pubblicata unitamente alle Condizioni Generali che descrive le caratteristiche del Prodotto.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti Condizioni Generali sono applicabili alla vendita del Prodotto tra COBAT e l'Aggiudicatario a seguito di asta telematica.

3 CONSEGNA, TRASPORTO, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

- 3.1 Il Lotto potrà essere messo a disposizione dell'Aggiudicatario con modalità franco-partenza o franco-destino.
- 3.2 Qualora l'Aggiudicatario dovesse optare per la vendita franco-partenza, la proprietà del Prodotto sarà acquisita al momento della consegna al vettore incaricato dall'Aggiudicatario. I costi di trasporto saranno interamente a carico dell'Aggiudicatario.
- 3.3. Qualora l'Aggiudicatario dovesse optare per la vendita franco-destino, la proprietà del Prodotto sarà trasferita attraverso la compilazione del bollettino di collaudo presso il luogo di consegna indicato dall'Aggiudicatario. Anche in questo caso i costi di trasporto saranno interamente a carico dell'Aggiudicatario e saranno calcolati in relazione alla distanza fra il luogo nel quale il Prodotto è situato ed il luogo di consegna, sulla base della tabella di cui Allegato 3 dell'Avviso di Asta Telematica.
- 3.4. L'Aggiudicatario dovrà ricevere il Prodotto di cui al Lotto aggiudicato nel periodo di riferimento, sino a concorrenza del quantitativo di cui al Lotto aggiudicato, secondo quanto previsto dall'art. 5.2 del Regolamento Aste Telematiche di COBAT.

4 QUALITÀ E RECLAMI

- 4.1 COBAT risponde della qualità del Prodotto esclusivamente nei limiti della Specifica. Faranno fede a tal fine le risultanze del bollettino di collaudo come effettuato al momento della consegna all'Aggiudicatario.
- 4.2 Il quantitativo di Prodotto non conforme alla Specifica non concorre al raggiungimento del quantitativo previsto nel Lotto aggiudicato, fermo restando l'obbligo dell'Aggiudicatario di

procedere al relativo smaltimento con oneri a carico di COBAT.

5 GARANZIA DI RISULTATO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- 5.1 COBAT non fornisce alcuna garanzia circa i risultati industriali e/o commerciali conseguibili con il Prodotto e/o con i prodotti e/o con i manufatti con esso realizzati.
- 5.2 In nessun caso COBAT sarà responsabile dei danni a persone e/o a cose causati dalla mancata osservanza da parte dell'Aggiudicatario delle regole di ordinaria diligenza, né sarà responsabile dei danni derivati da qualsiasi uso dei manufatti realizzati con il Prodotto.
- 5.3 Nel caso di qualsiasi responsabilità di COBAT, si conviene che la misura massima dei danni risarcibili sarà costituita dal prezzo del Prodotto cui si riferiscono i pretesi danni.

6 GARANZIE FORNITE DALL'AGGIUDICATARIO

- 6.1 L'Aggiudicatario garantisce di disporre (presso i propri impianti o attraverso contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri) dei mezzi necessari per lo stoccaggio e la lavorazione del Prodotto, di conoscerne le caratteristiche e di avere la piena capacità tecnica e tecnologica per il suo corretto utilizzo, nonché di disporre di tutte le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabili (italiane e del Paese di origine) per l'acquisto, il trattamento, il commercio, la vendita e – ove rilevante – l'esportazione fuori dell'Italia di batterie esauste. L'Aggiudicatario garantisce di disporre (presso i propri impianti o attraverso contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri) di una capacità impiantistica idonea alla lavorazione dell'intera quantità di Prodotti acquistati.
- 6.2 L'Aggiudicatario garantisce che il Prodotto sarà utilizzato per l'ottenimento di prodotti conformi agli obblighi di legge.
- 6.3 L'Aggiudicatario garantisce che il Prodotto sarà destinato unicamente al riciclo. A richiesta di COBAT, l'Aggiudicatario fornirà entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta tutta la documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, idonea a certificare che tutto il Prodotto sia stato riciclato, in conformità con gli obblighi gravanti sull'Aggiudicatario in virtù del presente articolo 6.
- 6.4 L'Aggiudicatario si impegna a concedere l'accesso ai propri uffici, ai propri impianti e ai propri registri di carico e scarico e alla ulteriore documentazione concernente l'attività di riciclo dei rifiuti acquisiti mediante asta, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di COBAT, al fine di accertare il rispetto di quanto previsto al presente art. 6. I dati raccolti da COBAT non saranno in alcun caso resi accessibili ai soggetti consorziati o ai loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del consorzio. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a garantire tutta la necessaria assistenza e collaborazione per l'effettuazione di analisi qualitative, merceologiche e per operazioni inventariali.

7 FIDEIUSSIONE

- 7.1 L'Aggiudicatario dovrà rilasciare una fideiussione sufficiente a garantire il pagamento integrale del Lotto aggiudicato, calcolato in base alle quantità previsionale ed alla quotazione media del piombo al LME nel mese precedente l'Asta secondo la percentuale di aggiudicazione. L'importo della fideiussione non dovrà superare il valore complessivo del Lotto così calcolato e dei costi di trasporto. Gli effetti dell'aggiudicazione decorrono dalla consegna della fideiussione a COBAT.
- 7.2 L'Aggiudicatario dovrà consegnare la fideiussione a COBAT entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. La mancata consegna della fideiussione entro tale termine comporterà la revoca dell'aggiudicazione del Lotto non garantito, con contestuale aggiudicazione del Lotto medesimo al Partecipante offerente che abbia presentato l'offerta immediatamente inferiore, il quale sarà obbligato all'acquisto, con identico obbligo di consegna della fideiussione a COBAT, pena la non assegnazione del Lotto.
- 7.3 Nel caso in cui il Lotto sia stato aggiudicato all'unico Partecipante e l'aggiudicazione sia stata

revocata per il mancato rilascio della fideiussione, COBAT si rivarrà sull'Aggiudicatario dei danni.

8 PREZZO

- 8.1 COBAT applicherà il prezzo risultante dalla procedura d'asta.
- 8.2 In caso di aggiudicazione, da parte del medesimo partecipante, di più Lotti, sarà facoltà di COBAT applicare, quale unico prezzo di aggiudicazione, il prezzo derivante dalla media ponderata dei prezzi di aggiudicazione dei singoli Lotti in relazione ai quantitativi di Prodotto aggiudicato.
- 8.3 Eventuali aumenti di prezzo relativi a variazioni di imposte, dazi, tasse o diritti intervenuti successivamente all'aggiudicazione saranno a carico dell'Aggiudicatario. Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso all'Aggiudicatario il diritto di differire o omettere il pagamento o di ridurre il prezzo.

9 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

- 9.1 Il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello di consegna tramite bonifico bancario su c/c indicato da COBAT, con valuta fissa per il beneficiario pari alla data del termine per l'effettuazione del pagamento.
- 9.2 Il mancato pagamento del prezzo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.1.4:
- 9.2.1 attribuisce a COBAT il diritto di non proseguire con le consegne del Prodotto all'Aggiudicatario, nonché di sospendere l'esecuzione degli altri contratti in essere con l'Aggiudicatario sino all'integrale pagamento del prezzo e degli interessi di cui al punto 9.2.2; e
 - 9.2.2 comporta l'addebito all'Aggiudicatario sulle somme dovute di interessi di mora come previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231; e
 - 9.2.3 comporta l'esclusione dell'Aggiudicatario da tutte le Aste per la vendita del Prodotto di COBAT; l'Aggiudicatario sarà riammesso alla partecipazione alle Aste per la vendita del Prodotto di COBAT ad avvenuto integrale pagamento del prezzo e degli interessi di cui al punto 9.2.2.
- 9.3 COBAT emetterà fattura alla fine di ogni mese in relazione ai quantitativi di Prodotto consegnati nel mese stesso.

10 CESSIONE

- 10.1 È espressamente vietata all'Aggiudicatario la cessione dei diritti e obblighi nascenti dall'aggiudicazione del Lotto.

11 USO DEI MARCHI

- 11.1 L'Aggiudicatario, se non espressamente e preventivamente autorizzato per iscritto da COBAT, è tenuto a non utilizzare marchi di titolarità esclusiva di COBAT in nessuna grafia, dimensione, colore o combinazione di colori e tipo di carattere, sia prima, dopo o all'interno di altre parole, sillabe o lettere, sia mediante impressione, rilievo o stampa o in qualsiasi altro modo anche in forma di pubblicità diretta o indiretta su insegne, etichette, stampati, imballaggi, ecc..

12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 12.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., COBAT potrà risolvere il contratto a seguito di semplice dichiarazione scritta, inviata all'Aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- 12.1.1 insussistenza e/o non veridicità anche di una sola delle circostanze garantite dall'Aggiudicatario all'art. 6, che potranno essere accertate anche a seguito della verifica di cui all'art. 6.4;

- 12.1.2 violazione da parte dell'Aggiudicatario dell'obbligo previsto all'art 6.4; in caso di risoluzione del contratto per violazione dell'art. 6.4 COBAT non eseguirà le eventuali forniture ancora da effettuare, rimanendo l'Aggiudicatario comunque obbligato al pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione del Lotto;
 - 12.1.3 violazione da parte dell'Aggiudicatario dell'obbligo previsto all'art. 11;
 - 12.1.4 mancato pagamento integrale del prezzo nel termine indicato all'art. 9.1;
 - 12.1.5 mancato ricevimento anche di un solo carico decorsi 15 (quindici) giorni dall'ultimo giorno utile per la consegna.
- 12.2 Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di:
- 12.2.1 entrata in vigore di nuove disposizioni normative che modifichino sostanzialmente gli obblighi in tema di obiettivi di recupero e riciclaggio di COBAT;
 - 12.2.2 sospensione o revoca di qualsiasi autorizzazione o licenza amministrativa e/o abilitazione per l'esercizio delle attività svolte dall'Aggiudicatario, o venir meno dei requisiti per l'esercizio di tali attività.

13 TOLLERANZA

13.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

14 FORZA MAGGIORE

14.1 Per fatti non imputabili a COBAT, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c. si intende anche l'indisponibilità in capo a COBAT di Prodotto, nelle quantità e composizione previste dal bando di gara, dovuta a circostanze esterne a COBAT.

15 REGOLAMENTAZIONE UNICA

15.1 Le presenti Condizioni prevalgono sulle eventuali condizioni generali di acquisto dell'Aggiudicatario, considerate singolarmente o nel loro complesso.

16 LEGGE APPLICABILE E LINGUA

16.1 Le Condizioni Generali e i singoli contratti sono regolati dalla legge italiana. La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali è l'italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.

17 FORO COMPETENTE

17.1 Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alle Condizioni Generali e/o ai singoli contratti, comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

.....
(data, timbro e firma dell'Aggiudicatario)

Ai sensi degli art. 1341 e ss. c.c. l'Aggiudicatario accetta espressamente gli artt. 3 (Consegna, conferimento, trasporto e trasferimento dei rischi), 4 ("Qualità e reclami"), 5 ("Garanzia di risultato e limitazioni di responsabilità"), 6 ("Garanzie fornite dall'Aggiudicatario"), 7 ("Fideiussione"), 8 ("Prezzo"), 9 ("Pagamento e fatturazione"), 10 ("Cessione"), 12 ("Clausola risolutiva espressa"), 13



(“Forza maggiore”) e 16 (“Foro competente”).

.....
(data, timbro e firma dell' Aggiudicatario)



COBAT

AVVISO DI ASTA TELEMATICA

PER IL PERIODO DAL _____ AL _____

Il COBAT avvisa che il giorno [...] inizierà l'asta telematica avente ad oggetto l'assegnazione di n. [...] lotti di rifiuti di pile ed accumulatori al piombo al fine del relativo avvio al riciclo. Maggiori informazioni sui lotti oggetto di asta, sulla procedura di gara e sulle modalità di accreditamento sono disponibili sul sito internet www.cobat.it.



COBAT

BANDO DI ASTA TELEMATICA

PER IL PERIODO DAL _____ AL _____

SESSIONE DI ASTA DEL GIORNO

1. SOGGETTO BANDITORE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Soggetto Banditore: COBAT

Indirizzo Postale: [...]

Persona da contattare: [...]

Telefono: [...]

Fax: [...]

E-Mail PEC: [...]

Il Regolamento Aste Telematiche COBAT (di seguito “Regolamento”) che costituisce parte integrante della normativa di gara, le Condizioni Generali di Vendita all’Asta e tutta la documentazione complementare rilevante, sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: www.cobat.it.

2. DESCRIZIONE DEI LOTTI

I lotti, descritti nell’allegato 1 al presente bando, sono costituiti dalle quantità di rifiuti di pile ed accumulatori individuati dai codici CER 160601* - 200133* che saranno acquisite da COBAT per il periodo dal _____ al _____ a partire dal giorno _____ e fino al giorno _____.

I lotti sono indicati nelle quantità previsionali come note al COBAT alla data di pubblicazione del bando e sono suscettibili di variazioni secondo quanto previsto nel Regolamento Aste Telematiche COBAT all’art. 5.2.



3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'asta i soggetti validamente accreditati al sistema di aste telematiche COBAT ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Aste Telematiche COBAT.

4. PROCEDURA D'ASTA

4.1 Tipo di procedura

L'asta si terrà con Procedura Chiusa con sistema di asta elettronica.

4.2 Durata dell'asta

L'orario di apertura dell'asta è fissato alle ore _____ del giorno _____ .

L'orario di chiusura dell'asta è fissato alle ore _____ del giorno _____ .

4.3 Ordine di assegnazione dei lotti posti a gara

I lotti saranno posti a gara contemporaneamente.

4.4 Modalità di presentazione dell'offerta

Ogni concorrente può presentare una sola offerta per ogni singolo lotto.

Le offerte sono presentate in via telematica tramite le chiavi di accesso fornite ai concorrenti in sede di accreditamento.

La presentazione dell'offerta implica la piena e consapevole accettazione da parte del concorrente del Regolamento Aste Telematiche COBAT e delle Condizioni Generali di Vendita all'Asta.

4.5 Contenuto dell'offerta

Il prezzo base d'asta è espresso quale percentuale, con arrotondamento al secondo decimale, della quotazione media del piombo al LME denominata in €/ton secondo gli scaglioni della quotazione stessa riportati nelle tabelle allegate alle Condizioni Generali di Vendita all'Asta e riportate nell'allegato 2.

Tale prezzo si applica, separatamente per ciascun mese del Periodo, alla quantità di rifiuti di pile ed accumulatori consegnate nel mese in riferimento alla suddetta quotazione media relativa al mese precedente a quello di consegna.



L'offerta deve essere espressa quale aumento percentuale fisso, con arrotondamento al secondo decimale, del prezzo base d'asta sopra indicato e si intende pertanto relativa al prezzo come determinato per ciascun mese del Periodo.

4.6 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione dei singoli lotti avviene in base alla sola componente economica. Ciascun lotto viene aggiudicato al concorrente che ha presentato l'offerta più elevata. Nel caso in cui in corrispondenza del prezzo di aggiudicazione vi siano più offerte coincidenti, il lotto è assegnato al concorrente che ha presentato per primo l'offerta. A tal fine, le operazioni effettuate nell'ambito dell'asta telematica si intendono compiute nell'ora risultante dalle registrazioni del sistema.

5. ALTRE INFORMAZIONI

L'asta può essere sospesa dall'amministratore del sistema in presenza di problemi tecnici al sistema informatico/telematico (rallentamento eccessivo, interruzione del sistema, tentativi di violazione o sabotaggio, ecc).

In caso di sospensione di durata superiore a 3 (tre) ore l'asta sarà annullata e ne verrà data immediata comunicazione ai concorrenti. Il COBAT provvederà ad indicare una nuova data per lo svolgimento dell'Asta entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione dell'annullamento.

In caso di sospensione di durata inferiore a 3 (tre) ore l'asta sarà ripresa e ne verrà data immediata comunicazione ai concorrenti, senza modificazione dell'orario di chiusura dell'asta. Tuttavia nel caso in cui la sospensione si verifichi nelle ultime 3 (tre) ore di asta, il COBAT si riserva di annullare l'asta.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Regolamento Aste Telematiche COBAT ed alle Condizioni Generali di Vendita all'Asta.

ALLEGATO 2

Tabella 6

LME PIOMBO € / TON	PREZZO BASE
1.400,00	
1.500,00	
1.600,00	
1.700,00	
1.800,00	
1.900,00	
2.000,00	



ALLEGATO 3

Tabella dei costi di trasporto

[...]